

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI NEO-LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

Tra:

la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA (d'ora innanzi, semplicemente Scuola di
specializzazione), in persona del suo Direttore Prof. Giulio Garuti

e

il TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA, in persona del suo
Presidente Vittorio Zanichelli;

premesso

a) che la legge di "Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le

professioni legali [...]” (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398) ha inteso provvedere “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio della professione di avvocato [...]”, stabilendo, da un lato, che “l’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati [...]”, dall’altro lato, che le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie [...], con lo specifico apporto di magistrati [...]” (art. 16);

b) che la formazione comune di cui al precedente punto a) può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell’amministrazione della giustizia;

c) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha infatti “espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all’ordine giudiziario” ed ha riconosciuto che “il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell’amministrazione della giustizia”;

d) che la Scuola di specializzazione e il Tribunale ordinario di Modena hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i neo-laureati in giurisprudenza in un tirocinio di

formazione presso gli uffici giudiziari;

e) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei neo-laureati in giurisprudenza, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

tutto ciò premesso, si conviene:

X ART. 1

I neo-laureati in giurisprudenza, iscritti al secondo anno della Scuola di specializzazione, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di dieci mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili, penali e l'ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale ordinario di Modena (restando, dunque, escluse le sezioni aventi competenza in materia di famiglia e di minori, nonché la sezione lavoro, oggetto di diversa disciplina).

Tale tirocinio, se effettuato in contemporanea con gli orari di lezione, sarà riconosciuto dalla Scuola di specializzazione, per il tempo effettivamente prestato, al fine del computo delle presenze obbligatorie previste dal regolamento vigente; se effettuato al di fuori dei suddetti orari, sarà riconosciuto, dalla Scuola di

specializzazione, quale attività sostitutiva della prevista attività di tirocinio.

Ciò posto in via di principio, la scuola si riserva, con il consenso del tribunale, di chiedere al tirocinante un'attività aggiuntiva di frequenza della scuola stessa per un massimo di 140 ore nel corso dell'anno, senza pregiudizio per la presenza in tribunale, per la necessaria integrazione delle attività pratiche e teoriche.

ART. 2

Il neo-laureato in giurisprudenza, iscritto al secondo anno della Scuola di specializzazione, che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario deve farne domanda alla Segreteria della Scuola di specializzazione, indicando i dati personali e gli studi compiuti.

ART. 3

Il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio direttivo, in persona del Direttore della Scuola di specializzazione o di un suo delegato, in sede istruttoria, può sentire personalmente il candidato, nonché raccogliere ogni informazione utile.

ART. 4

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione proporrà i nominativi dei candidati prescelti al Presidente del Tribunale.

Verrà costituita una Commissione d'esame composta dal Presidente del Tribunale, dai Presidenti di sezione e dal Direttore della Scuola di specializzazione che valuterà le candidature ed ammetterà al tirocinio le persone ritenute meritevoli.

Il Presidente affida ciascun tirocinante ad un magistrato dei rispettivi uffici giudiziari, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I tirocinanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di dieci.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun tirocinante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un docente della Scuola di specializzazione tutore designato dal Direttore della predetta Scuola di specializzazione, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di

svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;

- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dalla Scuola di specializzazione.

ART. 6

La Scuola di specializzazione assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente (48 ore per l'Inail dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell'infortunio; 15 giorni per quanto riguarda la polizza infortuni stipulata dall'Ateneo), agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Direttore della Scuola di specializzazione.

La Scuola di specializzazione si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;

ART. 8

Il tirocinante, al termine del periodo di tirocinio, sarà tenuto a presentare una relazione per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche e, solo con il consenso delle parti e dei difensori presenti, alle udienze camerali, mentre non possono partecipare alle camere di consiglio.

In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal tirocinante.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Direttore della Scuola di specializzazione:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per la Scuola di specializzazione.

ART. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i tirocinanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od

assumere qualsiasi incarico professionale.

ART.12

Gli oneri economici relativi alle assicurazioni, alle concessioni di borse di studio e alle dotazioni tecniche necessarie verranno sostenuti dalla Fondazione Modena Giustizia, ove la stessa deliberi di finanziare il progetto, in caso contrario i soli oneri relativi alle assicurazioni e alle dotazioni tecniche verranno sostenuti dalla Scuola di specializzazione.

ART.13

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Modena, 21 *gpr* 2013

Prof. Giulio Garuti



Dr. Vittorio Zanichelli

